

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4111 del 09/08/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea - Comune di Finale Emilia (MO) - Pratica FE17A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4300 del 09/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA
COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
PROCEDIMENTO **FE17A0001**

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/ce: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 12/01/2017 assunta al Prot. PGFE/2017/276 presentata dal Sig. Zaniboni Aldo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Asfalti Zaniboni SAS di Zaniboni Aldo e C. P.I. 01645130368, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, in Comune di Finale Emilia (MO) ad uso igienico ed assimilati (irrigazione giardino aziendale e lavaggio auto aziendali, non distinti tra loro).

DATO ATTO:

- che il pozzo è già stato perforato in quanto precedentemente concesso con Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 129977 del 20/09/2014 scaduta il 31/12/2015;
- che si evince la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 0630ER-DQ2-PPCS che non risulta a rischio (Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore).

VISTO il verbale di illecito amministrativo numero 3/2018 del 22/05/2018.

ACCERTATO:

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. e non sarà prevista prova di pompaggio in quanto la portata massima, invariata, è inferiore ai 5 l/s.

PRESO ATTO che la Ditta Asfalti Zaniboni SAS di Zaniboni Aldo e C. ha presentato contestualmente la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria.

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione richiesta è igienico ed assimilati di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015.

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evincono, le caratteristiche del pozzo da concessionare ovvero la quantità d'acqua richiesta per l'uso igienico ed assimilati (irrigazione giardino aziendale e lavaggio auto

aziendali) pari a totali 40,00 mc annui, senza riuso né restituzione, per una portata massima richiesta pari a 1,30 litri al secondo.

DATO ATTO che il terreno su cui insiste il pozzo è di proprietà del concessionario;

Accertato che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

DATO CONTO che trattasi di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di tipo semplificato per cui non è prevista la pubblicazione sul BURERT;

Precisato sotto il profilo tecnico:

- che la struttura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse, dovrà garantire un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo ed eventuale avampozzo;
- di prescrivere l'installazione e l'utilizzo di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di contenere l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse.

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 12/06/2018 assunta agli atti con PGFE/2018/7091 del 13/06/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Asfalti Zaniboni SAS di Zaniboni Aldo e C. P.I. 01645130368, con sede in Comune di Finale Emilia (MO), Via Napoli, 14, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica FE17A0001, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che il pozzo è ad una profondità massima di 9 m , localizzato alle coordinate UTM*32 (RER): X= 677512 Y= 966226 ed ubicato nel Comune di Finale Emilia, al foglio catastale n. 107, mappale n. 123 del Comune medesimo con portata massima concedibile di derivazione pari a 1,30 l/s, portata media annua di 0,01 l/s e volume massimo concedibile di 40,00 mc annui;
- c) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito;
- d) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti in base alle scadenze fissate e di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- e) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) che la durata della presente concessione è fissata al 31.12.2022 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- g) che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;
- h) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- i) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- j) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto anche a sostituzione integrale del precedente;
- k) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in data 04/01/2017 è stato versato l'importo relativo alle spese di istruttoria pari ad € 99,00, da parte del richiedente sul c.c. postale n. 14931448, a mezzo di bonifico bancario intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano";
- l) di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, il canone per l'anno 2018 è pari ad € 162,45;
- m) di stabilire che il totale dei canoni pregressi 2016-2017-2018 comprensivo di canone (€ 484,61) ed interessi (€ 1,24) è pari ad € 485,85, è stato versato in data 13/06/2018 tramite bonifico sul conto corrente avente IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582);
- n) di stabilire che i canoni annuali, che devono essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli eventuali congruaggi degli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di stabilire che il Concessionario ha corrisposto a titolo di integrazione del deposito cauzionale originario € 91,00 ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento tramite bonifico sul conto corrente avente IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 in data 13/06/2018 intestato a "Presidente della Giunta Regionale". La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla Struttura competente;
- p) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- q) di definire, nell'articolato che segue, le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda agli atti, a quanto contenuto nei documenti tecnici, nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia;
- r) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- s) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- t) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- u) rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati (irrigazione giardino aziendale e lavaggio auto aziendali) richiesta dalla Ditta Asfalti Zaniboni SAS di Zaniboni Aldo e C. P.I. 01645130368, con sede in Comune di Finale Emilia (MO), Via Napoli, 14, procedimento **FE17A0001**.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di un pozzo, verrà utilizzata per una portata massima di 1,30 l/s per un volume complessivo concesso di 345 metri cubi annui per uso igienico ed assimilati (irrigazione giardino aziendale e lavaggio auto aziendali).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di prelievo è sita in Comune di Finale Emilia (MO) su terreno di comproprietà del concessionario.

Il pozzo è localizzato al NCEU del Comune di Finale Emilia al foglio catastale n. 107, mappale n. 123 coordinate UTM*32 (RER):X= 677512 Y= 966226.

La posizione planimetrica e le caratteristiche progettuali delle opere di derivazione risultano dalla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento sono i seguenti:

- profondità 9 m;
- diametro 1000 mm;
- elettropompa sommersa di potenza 1,9 kW;
- portata massima di prelievo 1,30 litri al secondo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2022, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di integrazione della cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento

Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici.

L'acqua sotterranea da derivare dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso industriale.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0001**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.